



Regione Lombardia

DECRETO N. 5919

Del 14/07/2015

Identificativo Atto n. 592

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

DITTA A2A AMBIENTE S.P.A.. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA, VIA LAMARMORA N. 230, AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 208 – 211 DEL D.LGS 152/06, ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPERIMENTALE IN CORTEOLONA (PV), LOC. FORNACE, ED ALL'ESERCIZIO DELLE INERENTI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (R13, R5) E NON PERICOLOSI (R13).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

RICHIAMATI:

- la d.g.r. 6 agosto 2002, n. 10161, "Approvazione degli schemi d'istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione ambientale";
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. 19461, "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- il d.d.g. 9 marzo 2005, n. 3588, "Approvazione della circolare di Precisazioni in merito all'applicazione della d.g.r. 19 Novembre 2004, n. 19461, avente per oggetto: 'Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 Febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01'";

PRESO ATTO che la società A2A Ambiente S.p.a. con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, con nota prot. reg. n. T1.53416 del 04/11/14, ha presentato contestualmente verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi degli artt. 6 e 20 del d.lgs 152/06 e dell'art. 6 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, e istanza ai sensi dell'art. 211 del d. lgs 152/06, per la realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Corteolona (PV), loc. Manzola Fornace, all'interno del Centro Integrato di Corteolona;

ATTESO CHE la U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile:

- con nota prot. reg. n. T1.56653 del 21/11/14, ha avviato, ai sensi della l. 241/90, e contestualmente sospeso il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 in attesa dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con nota prot. reg. n. T1. 5033 del 29/01/2015 ha comunicato che "a seguito



Regione Lombardia

dell'istruttoria il progetto non risulta assoggettato alla procedura di V.I.A.. In particolare, con riferimento alla Tabella 1 allegata, si rileva che il contributo dell'impianto sperimentale (Vettore A impianto in oggetto) sugli indici di impatto cumulativo (IC, ID) è irrilevante; tuttavia, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 211 del d. lgs 152/06, verrà valutata la necessità di eventuali misure di mitigazione, anche con il supporto della Provincia di Pavia, quale autorità competente per il Centro Integrato di Corteolona";

VISTO il documento di chiarimento e risposta alle osservazioni pervenute dal Comune di Corteolona (prot. reg. T1.2015.006909 del 10/02/15) trasmesso dalla ditta con nota in atti regionali prot. n. T1.2015.007497 del 13/02/15;

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con nota prot. regionale n. T1.2015.0013263 del 16/03/2015 e la risposta della ditta agli atti regionali con prot. n. T1.2015.0017527 del 08/04/2015;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle verifiche compiute dalla U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali in merito alle quali si precisa che:

1. le modalità della sperimentazione, le operazioni effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. la conferenza ex art. 208 del d. lgs. 152/06, tenutasi in data 07/05/15, si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

Regione Lombardia: dà lettura delle note inviate da Provincia di Pavia e Comune di S. Cristina e Bissone, che vengono allegate agli atti della CdS.

Richiede all'azienda il deposito di tavole grafiche aggiornate e, in particolare, l'introduzione di una legenda per indicare le diverse parti dell'impianto.

Segnala che, in considerazione della localizzazione dell'impianto all'interno di un'installazione AIA di competenza provinciale, si riserva di confrontarsi con ARPA e con la Provincia in merito al Piano di monitoraggio e alla necessità di eventuali misure di mitigazione.

Segnala inoltre che, con riferimento allo spostamento dell'area dedicata all'impianto sperimentale, comunicato dalla ditta con nota in atti reg. prot. n. T1.2015.17527 del 8/4/15, non vi sono modifiche rispetto all'esito della verifica di assoggettabilità alla v.i.a. espletata.

In merito all'osservazione del Comune di Santa Cristina e Bissone, che ritiene necessaria l'attribuzione dell'operazione D9, precisa che l'impianto sperimentale è finalizzato al recupero di ceneri (operazioni R), ma per le limitazioni imposte dallo stesso art. 211 del D. Lgs. 152/06 il recupero effettivo dei rifiuti non è consentito.

Relativamente al rifiuto in ingresso, si ritiene che il campionamento e l'analisi possa essere effettuata semestralmente, qualora le partite derivino da processi omogenei.

Si precisa che la competenza regionale è limitata all'autorizzazione dell'impianto sperimentale, e non a quella del Centro Integrato, di competenza Provinciale.



Regione Lombardia

Si procede alla lettura dell'Allegato tecnico trasmesso a tutti i soggetti con nota T1.2015.20495 del 23.04.2015 e alla sua implementazione, tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.

Provincia di Pavia: assente ha trasmesso parere di cui si dà lettura.

Comune di Corteolunga:

Segnala che alle osservazioni formulate (in atti regionali prot. T1.2015.6909 del 10/2/15) è stata data risposta con le integrazioni inviate dalla ditta (in atti regionali prot. T1.2015.7497 del 13/2/15). Esprime parere favorevole.

A2A Ambiente S.p.a.:

In relazione ai punti di cui al parere espresso dalla Provincia, si precisa che:

1. le aree di stoccaggio sono evidenziate nella planimetria B;
2. per quanto concerne il trattamento delle acque di lavaggio si rimanda alle Tav. 10 a e 10 b, diagrammi di flusso 1 e 2 ;
3. sulla planimetria B, che verrà aggiornata secondo quanto richiesto dalla Regione, sarà indicato il numero dei silos e la relativa volumetria; in merito allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, precisa che nel silos sarà stoccato un solo CER e proveniente da singolo produttore; non si procederà pertanto alla miscelazione nel silos di CER diversi, né di partite di rifiuti con analogo CER ma provenienti da diversi produttori;
4. si rimanda alla planimetria B;
5. si rimanda a quanto indicato nello Studio preliminare ambientale dell'ottobre 2014 agli atti (cap. 3.7); tutti i materiali in uscita saranno gestiti come rifiuti ed inviati, prioritariamente a recupero e, in seconda battuta a smaltimento, presso impianti autorizzati;

In relazione al punto 8 del parere provinciale, specifica che i silos sono provvisti di misuratori di livello e sono posizionati su platea impermeabilizzata in cemento, dotata di sistema di raccolta delle acque, ma non di bacini di contenimento in quanto, stoccando rifiuti solidi, non è previsto dalla norma.

In merito a quanto osservato dal Comune di Santa Cristina e Bissone, relativamente alle possibili diverse modalità di trattamento (MIX1 e MIX2), evidenzia che la fase di sperimentazione è finalizzata al test del processo completo e, in subordine, in una forma "semplificata", ovvero con l'utilizzo di un minor numero di macchinari e additivi.

La finalità del progetto, in merito ai Sali, è quella di ottenere prodotti equivalenti a quelli usualmente utilizzati come antigelo. In questa fase di sperimentazione, i Sali saranno caratterizzati e gestiti come rifiuti. Qualora le analisi dimostrassero la presenza di impurezza inferiori al 5%, o caratteristiche analoghe a quelle previste dal DM 5.2.98, punto 13.21 (a titolo di esempio) e quindi la confrontabilità con i Sali usualmente utilizzati come antigelo, chiede possa essere ammessa la loro cessione a titolo gratuito.

Si dichiara disponibile ad un campionamento sull'emissione proveniente dall'impianto, prima del DeNOx, per valutare la concentrazione di ammoniacale, non sull'imposizione del limite a 5 mg/Nm³. L'apporto del nuovo impianto sull'emissione E6 è molto ridotto,



Regione Lombardia

pertanto il campionamento dell'ammoniaca su E6 non sarebbe significativo causa la diluizione dell'emissione.

Circa il convogliamento dell'emissione derivante dalla fase di seconda maturazione, segnala che la maggior produzione di ammoniaca si prevede nella fase 1 del trattamento, nel piatto granulatore, presidiato da aspirazione. Sui cassonetti di maturazione non è stata prevista aspirazione in quanto si ritiene che la fase di emissione sia di fatto conclusa; qualora ci fosse evidenza di emissioni, si provvederà ad implementare le aspirazioni anche in questa sede.

In merito alla relazione di riferimento, la ditta ha presentato verifica di assoggettabilità ex DM 272/15, e specifica che l'impianto sperimentale non comporta alcun aggravio del rischio di contaminazione di suolo e acque.

Conclusioni della conferenza:

La conferenza si conclude alle ore 16.45, prendendo atto dei pareri favorevoli espressi e dei contributi pervenuti, rimettendo la definizione dell'allegato tecnico al deposito della documentazione integrativa da parte della ditta, nonché dall'espressione richiesta a Provincia e ARPA.

PRESO ATTO delle tavole grafiche (Tavola A e Tavola B) trasmesse dalla ditta con nota in atti regionali prot. n. T1.23758 del 12/05/15;

RICHIAMATA la nota, prot. reg. T1.26992 del 29/05/15, della U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali con cui è stato chiesto ad Arpa il parere in merito al Piano di Monitoraggio e alla Provincia una valutazione circa la necessità di dover prescrivere eventuali misure di mitigazione;

VISTO il parere della Provincia di Pavia, agli atti regionali prot. n. T1.29501 del 15/06/15, con il quale comunica che non ritiene necessario prescrivere ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già in opera nel Centro Integrato di Corteolona;

VISTO il parere di ARPA, agli atti regionali prot. n. T1.32974 del 24/06/15;

RITENUTO di aggiornare l'allegato A con quanto riportato nel parere di Arpa ad eccezione dell'inserimento della prescrizione *"nel corso della sperimentazione dovranno essere prodotti i documenti necessari per la predisposizione della documentazione da presentare alla Commissione Europea REACH al fine della registrazione del materiale prodotto"* in quanto trattasi di una fase sperimentale nella quale tutti i prodotti in uscita dal processo sono da considerarsi rifiuti;

PRESO ATTO che la società A2A Ambiente S.p.A., con nota prot. reg. n. T1 53416 del 04/11/15, ha trasmesso l'attestazione di versamento degli oneri istruttori;

RITENUTO pertanto di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta A2A Ambiente S.p.A., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Corteolona (PV), loc. Manzola Fornace, all'interno del Centro Integrato di Corteolona, e all'esercizio delle inerenti operazioni R13 (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) e R5 (rifiuti speciali pericolosi), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente



Regione Lombardia

provvedimento e sulla base di quanto riportato nelle tavole grafiche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 146 giorni per concludere il relativo procedimento, in quanto devono essere detratti i giorni che si sono resi necessari al proponente per il deposito della documentazione integrativa (v. art. 208, c. 9 del d.lgs. 152/2006); il ritardo rispetto al termine di 75 giorni previsto ai sensi dell'art. 29- quater, c.10 del D. Lgs 152/06 è motivato dalla necessità di acquisire i pareri di tutti i soggetti interessati;

VISTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla dgr X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. degli artt. 208 - 211 del d.lgs. 152/06, la ditta A2A Ambiente S.p.a., con sede legale in Brescia, via Lamarmora n. 230, alla realizzazione di un impianto sperimentale in Comune di Corteolona (PV), loc. Manzola Fornace, all'interno del Centro Integrato di Corteolona, e all'esercizio delle inerenti operazioni R13 (rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) e R5 (rifiuti speciali pericolosi), alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A del presente provvedimento e sulla base di quanto riportato nelle tavole grafiche che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 211 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione ha durata di due anni dalla data di approvazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi del comma 13, art. 208, del d.lgs. 152/06, ovvero a modifica ai sensi del comma 12, art. 208, del d.lgs.152/06 ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 197 del d.lgs. 152/06, dalla Provincia di Pavia, che può avvalersi del dipartimento provinciale A.R.P.A. competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto;
5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non espressamente indicato dal presente atto;
6. di determinare in **€ 22.431,74** l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore di Regione Lombardia relativamente alle voci riportate nella seguente tabella; le fideiussioni devono essere prestate ed accettate in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/2004. La mancata presentazione delle



Regione Lombardia

suddette fideiussioni entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità delle stesse dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comportano la revoca del provvedimento stesso, come previsto dalla d.g.r. sopra citata;

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R5	P	360 t/a	21.195,38
R13 (ingresso)	P	10 m ³	353,26*
R13 (uscita)	NP	50 m ³	883,10*
AMMONTARE TOTALE			22.431,74

*comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione alla Regione e prestare la garanzia senza riduzione.

- di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 6, il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata all'impresa e che sia comunicato altresì alla Provincia di Pavia, al Comune di Corteolona e ad A.R.P.A. dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell'atto sul BURL e sul sito internet della Regione all'indirizzo www.reti.regione.lombardia.it, nella sezione Rifiuti;
- di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla notifica subordinatamente all'accettazione delle fidejussione di cui al punto 6;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d. lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

IL DIRIGENTE
Dario Sciunnach

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge